

# Pro Natura Torino ONLUS

Via Pastrengo 13 – 10128 Torino – Tel. 011/50.96.618 – Fax: 011/50.31.55

**e-mail:** pronto@arpnet.it **Internet:** www.arpnet.it/pronto

**Orario:** lunedì – venerdì 15-19; sabato 9-12



Associazione con personalità giuridica (Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte N. 10-38484 del 19/06/1990).

Iscritta nel Registro del Volontariato con D.P.G. Piemonte n. 4472/93 del 23/11/1993.

Aderente alla Pro Natura Piemonte e alla Federazione Nazionale Pro Natura. Socio fondatore della Cipra Italia.

C.C.P. 22362107 Pro Natura Torino - Codice Fiscale: 80090150014 - Partita IVA: 04575080017

## AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

**Piazza Castello, n. 165 - 10122 TORINO**

**Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 s.m.i., come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.**

Il sottoscritto Emilio DELMASTRO, nato a Torino il 01.03.1939, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione PRO NATURA TORINO Onlus, con sede in Torino (Cap 10128), Via Pastrengo n. 13, formula il presente ricorso al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino n. 176 (2007 0001645/009) approvata in data 01 dicembre 2008 avente per oggetto "VARIANTE PARZIALE N. 144 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LE AREE DI PIAZZA MODENA E DI STRADA CARTMAN. APPROVAZIONE"; tale deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 15 dicembre 2008 ed è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal 05 dicembre 2008 al 19 dicembre 2008.

**1. Premesse.** Il Consiglio Comunale della Città di Torino adottava, con deliberazione n. 133 (2006 01887/009) in data 11 aprile 2006, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 144 al vigente P.R.G., concernente le aree di Piazza Modena e di Strada Cartman. La variante adottata era finalizzata alla creazione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione (ZUT), denominata "Ambito 10.4 Cartman" su aree già destinate a parco collinare "P4", a fronte della soppressione di altra ZUT "Ambito 10.1 Modena Nord" di proprietà pubblica. La creazione del nuovo "Ambito 10.4

Cartman" è stata determinata dal *"complesso confronto avvenuto a livello politico e istituzionale e considerazioni di ordine tecnico hanno portato l'Amministrazione alla scelta di non dare attuazione alla previsione di piano [l'attuazione dell' "Ambito 10.1 Modena Nord"], ritenendo non opportuna l'edificazione in tale area. Il susseguirsi di tali vicende e la presentazione di formali proposte da parte dei soggetti a vario titolo interessati hanno, tuttavia, fatto emergere **attese legittime a cui è necessario offrire qualche forma di risposta positiva in alternativa alla trasformazione dell'ambito "10.1 Modena Nord", che si intende sopprimere. Dall'esame delle aree destinate a parco collinare proposte in cessione in questi anni, è stata individuata una prima possibile parziale soluzione, in variante al PRG vigente, basata sull'utilizzo di una minima parte di quelle aree che si presentano in condizioni tecnicamente idonee all'edificazione, per collocare una determinata quantità di diritti edificatori derivati dalla cessione alla città di aree a parco collinare, in quantità congruente con le densità fondiari e le tipologie insediative dell'intorno.***" [dalla deliberazione di adozione della variante]. Sotto il profilo insediativo, la nuova ZUT "10.4 Cartman", della superficie territoriale di mq 24.134, prevede l'edificazione di una SLP max pari a mq 5.000, destinazione prevista 100% residenza, pari a circa 147 abitanti teorici; il fabbisogno di aree per servizi (25 mq/ab) è di circa mq 3.675. Le aree a parco offerte in cessione non devono presentare "situazioni di dissesto con pericolo per infrastrutture ed insediamenti", nonché garantire idonee condizioni di accessibilità, fruibilità pubblica e manutenzione. La nuova ZUT "10.4 Cartman" è la sola area edificabile di nuovo impianto (ancorché classificata Zona Urbana di Trasformazione) prevista in variante al PRG in ambito collinare e risulta posta all'esterno del perimetro del Centro Abitato di cui all'art. 81 della L.R. 56/1977, del tutto priva delle necessarie infrastrutture a rete e con accesso veicolare da strada Cartman del tutto insufficiente per il nuovo insediamento residenziale previsto; sotto il profilo dell'accessibilità, la variante prevede una nuova viabilità di accesso all'interno della nuova ZUT, che collega la strada Cartman con strada Mongreno.

La citata deliberazione di adozione qualificava come "parziale" la variante, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 56/1977.

**1.1** Alla data di adozione della variante come sopra adottata, l'area di strada

Cartman era disciplinata dall'art. 22 delle NUEA del PRG, compresa nelle "Aree a parco naturale della collina", destinate alla realizzazione del Parco P4; nelle more dell'attuazione del Parco, "*le aree utilizzate per coltivazioni agricole rimangono di proprietà privata mantenendo le attività in atto. [...] Nel caso di cessazione dell'attività e di contestuale cessione gratuita dell'area al Comune sarà garantita la possibilità di futura collocazione dei diritti edificatori nelle relative aree di concentrazione degli ambiti di trasformazione*" di proprietà pubblica individuate dal PRG. "*L'utilizzo dei diritti edificatori è strettamente connesso alla cessione delle rispettive aree. Le cessioni devono essere di norma costituite da un unico appezzamento. La loro localizzazione ed eventuale frazionamento, in congrua relazione con la superficie complessiva in dismissione, devono essere accettate dal Comune in sede di convenzionamento. In ogni caso le superfici unitarie dei lotti delle aree a parco da cedere alla Città non possono, per ogni cessione, essere inferiori a mq 10.000, fatta eccezione unicamente per gli accorpamenti ad altre aree già comunali o situazioni ritenute convenienti dall'Amministrazione.*".

**2. Pubblicazione della variante. Osservazioni.** A seguito della pubblicazione e deposito della variante parziale 144 (dal 17 maggio 2006 al 15 giugno 2006), entro in termini di legge, la scrivente Associazione (anche a nome delle Associazioni Italia Nostra e Legambiente) formulava osservazioni nel pubblico interesse, finalizzate a porre all'attenzione della Città di Torino alcuni possibili profili di illegittimità ravvisabili nei contenuti della variante al PRG, qualificata come "parziale", ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977. In sintesi, le osservazioni affrontavano i seguenti aspetti:

**a) Relazioni con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio":** l'area interessata dalla variante è vincolata ai sensi della Parte Terza "Beni paesaggistici" (artt. 136 e seguenti) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in materia di beni culturali e paesaggio, che ha recepito *in toto* le classificazioni e i vincoli *ex lege* 1497/1939 e 431/85.

**b) Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.** La Variante adottata ignora tutti gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata; in particolare tale omissione si traduceva nella violazione di due strumenti: il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC) formati e approvati ai sensi dell'art. 7 LUR 56/77. Il PTR (approvato con

DCR n. 388-9126 del 19 giugno 1997), all'art. 12 delle NdA, assoggetta le aree della nuova ZUT "10.4 Cartman" nell'ambito della "Zona della Collina di Torino" e alla disciplina delle "AREE AD ELEVATA QUALITÀ PAESISTICO AMBIENTALE", per le quali prevede la formazione di idonei "Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale".

**c) Qualificazione della variante.** La creazione di una nuova ZUT residenziale, all'interno di un'area a parco collinare, costituisce una sostanziale modifica di uno dei principi informativi del PRG vigente che individua, all'art. 22 delle NUEA, le *"Aree a parco naturale della collina"* quelle *"(...) destinate alla realizzazione di un parco nel quale sia tutelato l'ambiente naturale garantendo condizioni di fruibilità collettiva sulla base di specifici piani particolareggiati relativi ad ambiti o parti di ambito di volta in volta definiti."*

**d) Disciplina delle aree a parco naturale della collina. Trasferimento dei diritti edificatori. Motivazioni della variante. Mancata dimostrazione dell'interesse pubblico perseguito.** La variante si fonda sul presupposto che la Città sia "costretta" a prevedere l'edificabilità di un'area a parco collinare, solo perché non sono più disponibili aree pubbliche necessarie all'atterraggio (e all'edificazione) dei diritti edificatori generati da aree a parco collinare da cedere in proprietà di un determinato soggetto, attraverso un trattamento privilegiato.

**e) Connessioni con la Variante n. 100 al PRG in linea idrogeologica.** Nella variante non vengono presi in considerazione gli aspetti in linea idrogeologica e si constata la violazione delle misure di salvaguardia introdotte dalla variante 100 al PRG, adottata il 10 ottobre 2005.

**f) Effetti della variante sulla tutela delle aree a parco collinare. Titolarità della pianificazione urbanistica.** La variante apre la strada ad altre operazioni analoghe, attraverso la progressiva acquisizione di notevoli superfici di aree a parco collinare, per instaurare un agevole contraddittorio con la Città e venire a patti, con il ricatto di aprire contenziosi. Tale precedente verrebbe a "scardinare" tutte le destinazioni a parco previste dal PRG. Non sussistono obblighi di natura giuridica od obbligazioni in capo alla Città che possano sancire l'esistenza di qualsivoglia "diritto acquisito" in capo ai soggetti privati coinvolti, che dichiarano di aver unilateralmente opzionato le aree destinato a parco collinare da cedere alla

Città. Per le motivazioni esposte nelle osservazioni, veniva richiesta la revoca dell'adozione della variante.

**3. L'approvazione della Variante parziale 144.** Con deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino n. 176 (2007 0001645/009) in data 01 dicembre 2008, è stata approvata la Variante parziale n. 144 al PRG. Contestualmente all'approvazione, sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate. In merito ai contenuti esposti nelle osservazioni, sinteticamente enunciati al punto **2.** che precede, nella deliberazione consiliare di approvazione gli stessi sono stati rigettati, in parte travisati o del tutto ignorati.

**4. Caratteristiche della variante "parziale" approvata.** Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che la variante parziale 144 al PRG vigente, approvata con deliberazione consiliare della Città di Torino n. 176 (2007 0001645/009) in data 01 dicembre 2008, non sia coerente con i disposti e i requisiti stabiliti dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977, per i motivi che seguono.

**4.1 Violazione del D.Lgs. 42/04 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".**

Alla data di approvazione della variante parziale 144 (01 dicembre 2008), la Parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. 42/2004 (Codice) era stata modificata (con il D.Lgs. 63/2008 e con la legge 129/2008) rispetto al testo vigente alla data di adozione della variante stessa (11 aprile 2006): in ogni caso, è del tutto evidente che la portata delle norme contenute nel Codice sono state ignorate nelle parti argomentative e motivazionali sia nella deliberazione di adozione, sia nella citata deliberazione di approvazione. L'area interessata dalla creazione della nuova Zona Urbana di Trasformazione ambito "10.4 Cartman" è soggetta ai disposti del Codice, perché compresa nel vincolo denominato "Codice 1110265 Zona collinare di Torino di interesse panoramico essendo sfondo e belvedere della sottostante città" disposto con Decreto Ministeriale 11 novembre 1952 (G.U. n. 279 del 02/12/1952), ai sensi dell'art. 2 della legge 1497/1939. I contenuti di tale Decreto sono ora disciplinati all'art. 136 del Codice "*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*" e sono confermati nella loro efficacia dall'art. 157 "*Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente*" comma 1, lettera c). Alla luce delle norme del Codice che impongono l'adozione di un piano paesaggistico formato e approvato con le procedure di cui all'art. 143 "*Piano paesaggistico*", constatata l'assenza di un piano paesaggistico

regionale e condiviso con il competente Ministero, la variante parziale n. 144 non poteva essere approvata ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77. Tale considerazione è fondata sul carattere del vincolo di tutela che grava sulle aree interessate dalla nuova ZUT "10.4 Cartman" che è sovraordinato alla pianificazione comunale vigente: nonostante la nuova scheda normativa dell'ambito rechi l'indicazione "*Ambito tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*", l'incidenza sul vincolo statale operato dalla variante parziale approvata risulta evidente, perché introduce una previsione di edificabilità pari a 5.000 mq di nuova SLP residenziale su una S.T. di mq 24.134, non coerente con le finalità del vincolo e costituisce violazione dei contenuti della lettera d) del comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/77.

Pertanto, si ravvisano i presupposti e i contenuti per qualificare la variante 144 di tipo "strutturale", da approvarsi ora con le procedure di cui alla L.R. 1/2007.

#### **4.2 Violazione dell'art. 12, comma 4, punto 4.2 delle NTA del PTR adottate con D.G.R. 19 maggio 2008, n. 13-8784.**

Come già constatato, le deliberazioni di adozione e di approvazione della variante omettevano sostanzialmente ogni riferimento alla strumentazione sovraordinata vigente (P.T.R. e P.T.C.) rispetto alle caratteristiche dei luoghi oggetto di tutela considerati nella variante parziale. Con D.G.R. 19 maggio 2008, n. 13-8784 (B.U.R. 22 e 29 maggio 2008) sono state dettate "*Prescrizioni immediatamente vincolanti*", volte a rendere coerenti le N.T.A. del P.T.R. con il nuovo quadro normativo in materia di tutela paesaggistica introdotto con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. La norma introdotta all'art. 12, comma 4, punto 4.2 delle N.T.A. del P.T.R., prevede:

**"4.2 Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del PTR o dei Piani Provinciali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'articolo 17, comma 7, Lr 56/77).**

**I Piani regolatori generali e relative varianti strutturali devono adeguarsi alle norme rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni sopra indicati, specificamente individuati nelle cartografie di piano contenute nei Piani paesistici e nei Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale. L'approvazione di varianti generali o di varianti strutturali (articolo 17,**

**comma 4, Lr. 56/77) è subordinata al rispetto degli adempimenti di cui al presente comma."** Tale revisione normativa ("rilettura critica") si è resa urgente anche per effetto della portata della Sentenza della Corte Costituzionale n. 267/2007, che ha delineato compiutamente le rispettive competenze in materia di tutela del paesaggio tra Stato e Regioni. Nelle more dell'adozione del Piano Paesaggistico Regionale, formato e approvato ai sensi del Codice, con le modifiche alle N.T.A. del P.T.R. approvate con la citata D.G.R. viene affermato che "Le modificazioni normative introdotte vanno a sospendere – o a demandare a verifiche preventive con la partecipazione della Regione - l'insieme delle azioni di modifica ai Prgc vigenti che possano compromettere gli attuali assetti territoriali. Azioni per le quali, nelle more dell'elaborazione ed approvazione del piano paesaggistico regionale, non esistono strumenti per valutarne la coerenza con il nuovo quadro normativo e, in particolare, con il Codice dei beni culturali e del paesaggio" [dalla D.G.R. 19 maggio 2008]. Riteniamo che anche la previsione contenuta nella variante parziale oggetto del presente ricorso debba essere valutata in rapporto alle N.T.A. del P.T.R. come sopra modificate e che alle stesse si applicano le misure di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 58 della L.R. 56/77.

Nel corso delle valutazioni emerse nella competente Commissione Consigliare del Comune di Torino durante la discussione sulla deliberazione di approvazione della variante parziale 144 (24 luglio 2008), è stato dichiarato da esponenti del Comune che le nuove norme del P.T.R. non potevano essere applicate alla variante oggetto di esame, quasi a voler affermare una sorta di "extraterritorialità normativa" per il Comune di Torino, eludendo così le norme di salvaguardia, che sono invece efficaci nei confronti degli atti di pianificazione di tutti i Comuni.

Quanto sopra esposto conduce a ritenere che la variante parziale 144 sia stata approvata in violazione delle norme del P.T.R. specificamente introdotte con la succitata D.G.R., e che la variante stessa debba essere considerata di tipo "strutturale" e soggetta ad una diversa procedura di approvazione (L.R. 1/2007).

**4.3 Modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale.** La creazione di una nuova ZUT residenziale, all'interno di un'area a parco collinare, **costituisce una sostanziale modifica di uno dei principi informativi del PRG vigente** che individua, all'art. 22 delle N.U.E.A., le "*Aree a parco naturale della collina*" quelle "(...) *destinate alla realizzazione di un parco nel quale sia tutelato*

*l'ambiente naturale garantendo condizioni di fruibilità collettiva sulla base di specifici piani attuativi di iniziativa pubblica o privata relativi ad ambiti o parti di ambito di volta in volta definiti.*": è pacifico che la portata di quanto stabilito dall'art. 22 delle NUEA costituisca un elemento strutturale del PRG, che, comprendendo gran parte della "Collina di Torino" indicata dal PTR, assume caratteri di rilevanza sovracomunale, in termini di fruizione pubblica e di tutela. Le indicazioni regionali in materia precisano:

*"Si intende per "impianto strutturale" del P.R.G. l'insieme delle previsioni, cartografiche o normative, che definiscono le scelte strategiche e gli obiettivi (individuabili anche dalla lettura delle deliberazioni illustrative) che il Piano Regolatore si è prefissato per l'assetto del territorio, quali, ad esempio: l'individuazione dei beni culturali ed ambientali, la definizione delle direttrici di espansione; (...) le norme di attuazione di carattere generale. È evidente che variazioni sostanziali di tali contenuti "forti" - traducibili ad esempio in modificazioni alla individuazione degli ambiti di interesse paesistico-ambientale, di espansione residenziale, produttiva, terziaria che ne alterino il rapporto con gli altri elementi costitutivi del piano - devono essere annoverate tra le varianti strutturali."* [dalla **Circ. P.G.Reg. PIEMONTE 05-08-1998, n. 12/PET** Legge regionale 29 luglio 1997, n. 41. B.U.R. 12-08-1998, n. 32].

Già nella "Relazione d'esame" per l'approvazione del PRG di Torino, la Regione aveva fissato un criterio non derogabile sulla non-edificabilità della parte collinare del territorio comunale: attraverso il meccanismo del trasferimento delle capacità edificatorie generate dalle aree a parco collinare all'interno di aree individuate nella parte piana della Città, venivano ampiamente garantiti i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei proprietari delle aree a parco collinare. Ciò che in modo del tutto irragionevole si intende sancire con l'approvazione della variante in oggetto è lo scardinamento di una norma del PRG approvata dalla Regione, creando un pericoloso precedente: attraverso l'individuazione di "aree di atterraggio" in ambito collinare ove poter edificare la SLP generata da altre aree a parco collinare viene demolito uno dei principi informativi del PRG, intaccandone uno degli elementi strutturali. Con l'aggravante, constatata nella procedura seguita con la variante 144, nella mancata indicazione puntuale delle aree a parco collinare oggetto di cessione, mentre l'art. 22 prevede esplicitamente

l'individuazione delle aree oggetto di cessione e che le loro caratteristiche siano coerenti con la fruizione pubblica e che non siano interessate da fenomeni di dissesto. Si precisa, altresì, che allo stato attuale non è stata avviata da parte del Comune di Torino, alcuna progettazione per la realizzazione dei parchi collinari che possa stabilire una scala di priorità nelle proposte di cessione delle aree. La motivazione in base alla quale la Città soddisfa la richiesta di un singolo soggetto privato non è suffragata da alcuna argomentazione logico-documentale: l'art. 22, comma 11 delle NUEA approvate dalla Regione, indicava le ZUT pubbliche ove realizzare la SLP derivante dalla cessione di aree a parco collinare e precisamente: "Quartiere delle Alpi (4.1), Veglio (4.4), Ozanam (5.19), Mercato dei Fiori (9.9), Nebiolo (9.31), Ponchielli (9.32), Modena Nord (10.1), Paoli (12.18), Mercati Generali (12.24), Sangone (16.23)". Di queste ZUT pubbliche, alcune sono state attuate interamente (Mercato dei Fiori, Nebiolo e Paoli); della ZUT Veglio sono disponibili ancora circa mq 11.500 di SLP. Le altre "*aree pubbliche di atterraggio*" sono state via via erose nella loro possibilità attuativa attraverso più varianti, non ultima la variante 38, strutturale, approvata con D.G.R. 3 aprile 2006, n. 21-2495 che ha annullato le ZUT pubbliche "5.19 Ozanam" e "9.32 Ponchielli"; con precedenti varianti erano state soppresse o rese indisponibili: la ZUT "16.23 Sangone" (accordo di programma ratificato il 16/02/98), la ZUT "4.1 Quartiere delle Alpi" (variante parziale approvata il 04/12/2000), la ZUT "12.24 Mercati generali" (variante 285/2000 Olimpiadi 2006). Ma l'aspetto più sconcertante, che mina alla radice la motivazione della variante 144, in base alla quale alle "*attese legittime [di un singolo soggetto privato] a cui è necessario offrire qualche forma di risposta positiva in alternativa alla trasformazione dell'ambito 10.1 Modena Nord*", è che con la **variante parziale n. 37**, normativa, approvata il 25 marzo 2002 (D.C.C. n. 43), **sono state estese le possibilità offerte di attuare capacità edificatorie derivate dalla cessione di aree a parco collinare anche in tutte le Zone Urbane di Trasformazione (ZUT) di iniziativa privata e nelle Aree da Trasformare per Servizi.**

**Con tali modifiche si determina la possibilità di trasferire SLP dall'insieme dei parchi collinari su tutti gli ambiti di possibile "atterraggio",** dimostrando così la totale infondatezza delle motivazioni addotte per l'approvazione della variante parziale 144.

**5. Richiesta di annullamento della variante parziale.** Si ritiene, pertanto, che la competenza ad approvare la variante parziale 144 non possa essere del Comune di Torino, ma debba essere soggetta all'approvazione regionale, nei contenuti puntualmente esposti nel presente ricorso.

Per le motivazioni sopra illustrate che potranno essere integrate con ulteriori precisazioni nel corso del procedimento, ravvisato che la variante parziale in oggetto è stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, si richiede ai sensi dell'art. 17, comma 10 bis, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino n. 176 (2007 0001645/009) in data 01 dicembre 2008, avente per oggetto "Variante parziale n. 144 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente le aree di Piazza Modena e di Strada Cartman. Approvazione ".

**6. Legittimazione a proporre il presente ricorso.** Il presente ricorso viene proposto dal sottoscritto in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione PRO NATURA Torino (Onlus), legittimato sulla base di quanto espressamente stabilito dallo Statuto sociale vigente. L'Associazione stessa, in relazione ai provvedimenti sopra illustrati, è intervenuta nella fase procedimentale proponendo motivate osservazioni che sono state rigettate. Si dichiara, inoltre, che l'Associazione PRO NATURA Torino (Onlus) agisce in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi (art. 13 legge 349/1986 s.m.i.), nell'ambito di un'azione volta alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio quale primario valore costituzionale.

Ai fini della presente, ogni comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo: PRO NATURA Torino – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino

Tel. 011.5096618 fax 011.503155 e-mail: pronto@arpnet.it

Con osservanza.

Distinti saluti.

Torino, li 15 gennaio 2009

PRO NATURA Torino Onlus

Il Presidente Emilio DELMASTRO

